



**al Sindaco di Ancona  
Valeria Mancinelli  
largo XXIV Maggio 1  
60123 ANCONA**

Raccomandata A/R

Oggetto Diffida per adozione del PEBA e PAU (piano eliminazione barriere architettoniche e piano accessibilità urbana)

Il sottoscritto Renato Biondini nato a Recanati il 2 dicembre 1963 e residente a Castelfidardo in via Romolo Murri, 109, rappresentante locale dell'associazione "Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica" "dal corpo dei malati al cuore della politica", con sede legale in Roma, Via di Torre Argentina n. 76, iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, di cui all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000 n. 383, associazione portatrice, in base al proprio Statuto, anche di interessi esponenziali delle persone con disabilità, come attestato, tra l'altro, dal Decreto emanato in data 30 aprile 2008 dal Ministero della Pari Opportunità di concerto con il Ministero della Solidarietà Sociale che l'ha individuata come uno dei soggetti legittimati, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 1 marzo 2006, numero 67, per la tutela dei diritti singoli e collettivi delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni.

**PREMESSO CHE:**

in base alla legge n 41 del 1986, art. 32, commi 21 e 22, così come modificata ed integrata dalla Legge n. 104 del 1992, art. 24, comma 9, nonché dell'art. 5 della legge della Regione Marche n° 52 del 1990, è fatto obbligo, tra l'altro, in capo ai comuni, alle Province e alle Regioni, di programmare le opere di abbattimento delle barriere architettoniche/sensoriali presenti nei luoghi pubblici di propria competenza, mediante la redazione e l'annuale aggiornamento di specifici Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche,(PEBA) e dal 1992 anche dei Piani di accessibilità urbana (PAU). Inoltre l'ente regionale, in base alla citata normativa, ha una funzione di controllo ed eventualmente di sostituzione sulle Province e sui Comuni, destinatari anch'essi dell'obbligo di redigere i rispettivi PEBA – in relazione al loro effettivo adempimento con l'obbligo, in caso di mancata adozione dei PEBA, di nomina di un Commissario ad hoc per lo loro adozione.

**CONSIDERATO CHE:**

i PEBA sono, strumenti basilari ricognitivi e atti a dare certezza prospettica al diritto alla mobilità delle persone con disabilità, in quando da detti Piani deve risultare anche la tempistica degli interventi per eliminare le barriere.

## VISTO CHE

il comune di Ancona non ha ancora adottato il PEBA nonostante siano trascorsi 28 anni dall'obbligo imposto dalla legge.

## PRESO ATTO CHE

il Consiglio comunale di Ancona con la deliberazione n° 81 del 17 maggio del 2010 impegnava la Giunta comunale a redigere il PEBA.

A seguito di una richiesta di accesso agli atti al comune di Ancona, in tema di Peba, il dirigente dei lavori pubblici di Ancona ing. Luciano Lucchetti in data 26 novembre 2012 con nota n° 105756 dichiara che "si sta predisponendo un gruppo di lavoro per l'adozione del Peba".

A seguito dell'interrogazione del consigliere comunale di Ancona Francesco Rubini Filogna che chiedeva spiegazioni sulla mancata adozione del Peba l'assessore Urbinati nella seduta del 21 gennaio 2014 dichiara che "si sta aspettando una relazione da parte dell'ufficio tecnico del comune che spera possa essere pronta per la prossima seduta del consiglio comunale" e che a tutt'oggi ancora non è stata redatta.

Su iniziativa del consigliere regionale Adriano Cardogna, il 9 dicembre 2014 il Consiglio Regionale delle Marche approva una risoluzione che impegna la Giunta regionale a nominare i commissari ad acta per l'adozione dei Peba nei comuni inadempienti, come prescrive la legge.


Il Consiglio comunale di Ancona nella seduta del 29 aprile approva un Ordine del Giorno presentato dal consigliere Francesco Rubini Filogna che impegna la Giunta all'attuazione del Peba.

Tutto ciò premesso il sottoscritto

## **DIFFIDA**

il comune di Ancona ad adottare il PEBA e PAU (piano eliminazione barriere architettoniche e piano di accessibilità urbana) o ad esporre le ragioni del ritardo entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della presente richiesta, inviando comunicazione al sottoscritto, con l'espresso avvertimento che, in difetto, ai sensi dell'articolo 328 codice penale si agirà come per legge.

Castelfidardo 19 giugno 2015

**firma**  
**dr. Renato Biondini**  


Biondini Renato  
Via Romolo Murri, 109  
60022 CASTELFIDARDO (AN)  
email [cellulacoscioniancona@gmail.com](mailto:cellulacoscioniancona@gmail.com)